

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica “SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE Convenzionata F.I.P.S.A.S.”

Costituzione - Denominazione - Amministrazione - Nuovi soci - Sede

Art. 1

Tra tutti gli Affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della provincia di Varese è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “SEZIONE PROVINCIALE DI VARESE” convenzionata F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee)

Associazione Sportiva Dilettantistica - con sede in Varese Via Speri della Chiesa 15, (di seguito indicata come “SEZIONE”).

Sono ammessi come soci, anche le Associazioni affiliate F.I.P.S.A.S. successivamente alla data di costituzione della “SEZIONE”

Ad essa possono partecipare anche altri soggetti, Associazioni, Società, Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva nelle acque interne e del mare, delle attività subacquee della didattica subacquea e del nuoto pinnato o perseguono la tutela e l’incremento del patrimonio ittico ed il miglioramento dell’ambiente naturale con particolare riguardo al territorio della provincia di Varese.

La “SEZIONE” è apolitica e non ha scopo di lucro

Durata

Art. 2

La “SEZIONE” ha durata illimitata.

Scopi

Art. 3

La “SEZIONE” ha lo scopo di:

- 1) gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell’ambito territoriale della provincia di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concessi;
- 2) organizzare l’attività agonistica a livello dilettantistico ed amatoriale dei soci nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S.; a queste attività possono partecipare anche i tesserati singoli quali singoli iscritti;
- 3) rappresentare su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
- 4) rappresentare i soci nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale;
- 5) elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla F.I.P.S.A.S. e/o al Comitato Regionale competente per territorio;
- 6) promuovere e diffondere la conoscenza di usi, consuetudini e tradizioni storiche relative all’esercizio della pesca sportiva nella provincia di Varese;

La “SEZIONE”, inoltre, con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest’ultima provvede a:

- a) promuovere e gestire il tesseramento Federale nell’ambito della provincia;
- b) organizzare gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la F.I.P.S.A.S. intenda far svolgere nel territorio della provincia;
- c) gestire, anche per mezzo di proprie Società affiliate, nell’esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. e la “SEZIONE” hanno in proprietà, in affitto, in comodato d’uso o la disponibilità tramite convenzioni, esistenti nell’ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l’attività sportiva federale secondo il disposto dell’art. 2 dello Statuto della F.I.P.S.A.S.;
- d) istituire corsi di formazione tecnica di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza.

e) promuovere le attività subacquee in tutte le sue specialità.

Per l'attuazione di questi programmi la "SEZIONE" può costituire organismi operativi invitando a parteciparvi Enti, Associazioni e persone interessate alle attività federali.

Per lo stesso scopo la "SEZIONE" può aderire ad organismi che si interessano alle attività federali.

Rapporti con soggetti esterni

Art. 4

La "SEZIONE" potrà instaurare rapporti su base negoziale convenzione - contratto, con soggetti esterni Associazioni, Società, Enti e persone fisiche che organizzino e praticino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento o perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 5

I soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della "SEZIONE".

I soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.S.A.S. nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e territoriali di detta Federazione loro destinati. I soci hanno diritto a partecipare alla vita della "SEZIONE" ed a stabilirne la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea.

Ad ogni socio è rilasciato un attestato della qualità rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutarie ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla "SEZIONE"

I soci devono:

- a) rispettare i principi etici dello sport, le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della "SEZIONE".
- b) versare puntualmente le tasse sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione

Ogni socio o soggetto di cui all'art.1 autorizza la "SEZIONE" all'uso dei propri dati

sensibili (legge privacy) per le necessità e l'adempimento dei fini statutari.

Estinzione del rapporto

Art. 6

Il rapporto sociale si estingue:

- a) per i soggetti affiliati:
 - 1) con il recesso;
 - 2) con lo scioglimento della società o associazione;
 - 3) con la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.
- b) per i soggetti non affiliati e per i tesserati:
 - 1) con il recesso;
 - 2) con l'esclusione dalla "SEZIONE" deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo in presenza di azioni e comportamenti gravemente contrari ai principi dell'etica civile e sportiva nonché ai doveri stabiliti dal presente Statuto.

Tasse associative

Art.7

Le tasse associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dall'Assemblea.

La tassa associativa vale per l'intero anno solare e non è frazionabile e trasmissibile.

Organi della Sezione

Art. 8

Sono organi della "SEZIONE":

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili.

Assemblea

Art. 9

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo:

- ogni anno entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione;

L'Assemblea ordinaria ha luogo inoltre:

- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando almeno 1/5 dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria ha luogo quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente con lettera semplice nonché per affissione nella Sede della "SEZIONE" almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione dovrà contenere la data e l'ora della riunione in prima convocazione e quelle in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la stessa potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea è costituita dai Presidenti degli affiliati o da un loro delegato, delle Associazioni e degli Enti di cui all'Art. 1 e dai rappresentanti dei soci persone fisiche (tesserati). Al fine di assicurare nell'esercizio dei diritti la rappresentanza dei soci tesserati, i rappresentanti degli stessi tesserati saranno in proporzione al numero delle Società affiliate della provincia di Varese e cioè uno ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti)

Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, il Delegato Provinciale.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti o delegati degli affiliati; trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

Hanno diritto a voto i soci affiliati da almeno 12 mesi che non siano morosi nel pagamento delle quote associative.

L'Assemblea delibera, oltre che sulla nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Delegato Provinciale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, anche sulle modifiche dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dalla stessa; in concomitanza con le votazioni per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, nominerà tre Scrutatori da scegliersi tra i Federati non eleggibili o che rinunciano alla eleggibilità; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità della stessa ed a comunicare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate con voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti aventi diritto a voto.

La proposta di scioglimento della "SEZIONE" può essere presentata soltanto ad una Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento e la devoluzione del patrimonio, occorre sia in 1a convocazione che in 2a convocazione il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte nell'apposito registro.

Presidente

Art.10

Il Presidente della "SEZIONE" eletto dalla Assemblea, rappresenta, anche agli effetti di legge la "SEZIONE" stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista di regola la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano in carica.

Il Presidente dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo Olimpico e può essere rieletto.

Consiglio Direttivo

Art. 11

La “SEZIONE” è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal suo Vice Presidente (scelto tra i Consiglieri eletti) oltre a sette Consiglieri, eletti dall’Assemblea di cui almeno uno in rappresentanza di ognuno dei Settori Sportivi federali presenti in provincia.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo Olimpico, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della “SEZIONE”.

Il Consiglio Direttivo:

- indice le Assemblee;
- approva le norme regolamentari della “SEZIONE” e le loro modifiche;
- delibera l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- nomina il Segretario ed il Cassiere: le nomine sono compatibili;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della “SEZIONE” che non sia di competenza di altri organi.

Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Delegato Provinciale, senza diritto a voto, salvo questi non ricopra cariche elettive previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell’apposito libro sociale dal Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Collegio dei Proviviri

Art. 12

L'Assemblea ordinaria nomina tra i Federati il Collegio dei Proviviri la cui carica scade in coincidenza con il ciclo Olimpico ed i cui membri sono rieleggibili.

Esso è composto di tre membri e di un supplente.

Il Collegio dei Proviviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci tesserati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.

Risorse Finanziarie

Art. 13

Le risorse finanziarie della "SEZIONE" sono costituite da:

- contributo F.I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento;
- contributi dei Soci affiliati e dei singoli tesserati della provincia di Varese;
- introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S., residenti nelle altre provincie, per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi di Enti pubblici e privati.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Bilancio di previsione e rendiconto economico - finanziario annuale

Art. 14

La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione.

I risultati di Bilancio in nessun caso potranno presentare un saldo passivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria della "SEZIONE", consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Collegio dei Revisori Contabili

Art. 15

L'Assemblea ordinaria nomina tra i Federati il Collegio dei Revisori Contabili la cui carica scade in coincidenza con il ciclo Olimpico ed i cui membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa della "SEZIONE", accertarne la regolare tenuta della contabilità, procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo per verificare la reale consistenza di cassa, redigere annualmente la relazione a corredo del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Provinciale.

I Revisori Contabili su richiesta del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto al voto alle riunioni degli Organi deliberanti della "SEZIONE".

Sanzioni disciplinari

Art. 16

Al Socio affiliato, non affiliato e al tesserato che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) sospensione;

- d) per i soggetti non affiliati e per i tesserati anche l'esclusione dalla "SEZIONE".

Scioglimento dell'Associazione

Art.17

Nel caso di approvazione dello scioglimento della "SEZIONE", l'Assemblea straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi.

Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Disposizioni finali

Art. 18

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai regolamenti di applicazione emanati dal Consiglio Direttivo e alle disposizioni del Codice Civile.

Entrata in vigore

Art. 19

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S.
- 2) Le eventuali modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della approvazione da parte della Assemblea che ha generato le modifiche stesse.

- Statuto modificato in data 14 gennaio 2017 (Art. 11 : omissis oltre a sette Consiglieri) Vergiate - Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva